REGOLAMENTO (CE) N. 2801/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1994

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo della prima frazione dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi [1], in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 2459/94 della Commissione, dell'11 ottobre 1994, recante modalità di gestione della prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, in virtù dell'articolo 169 dell'atto di adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, le istituzioni comunitarie possono effettuare, prima dell'adesione, gli adattamenti necessari agli atti comunitari non contemplati in detto atto;

considerando che il regolamento (CE) n. 2459/94 è stato adottato in prospettiva dell'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea, tenendo conto dell'esigenza di associare gli importatori degli Stati che aderiscono alla gestione anticipata della prima frazione dei contingenti applicabili nel 1995;

considerando che i governi di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia si sono impegnati ad adottare ed hanno adottato le misure adeguate per rispettare le condizioni stabilite dalla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande di importazione e dei loro giustificativi, nonché ad informare la Commissione, nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 2459/94, in merito a tutti gli elementi utili riguardanti le domande d'importazione ricevute, ai fini della determinazione dei criteri quantitativi per l'assegnazione dei contingenti agli importatori;

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2459/94, e dagli Stati che aderiscono, conformemente ai precitati impegni, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni del periodo di riferimento (1991 e 1992);

considerando che la Commissione, in base a tali informazioni, è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari e dagli importatori degli Stati che aderiscono, relative alla prima frazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1995, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

considerando che risulta dai dati comunicati dagli Stati membri e dagli Stati che aderiscono che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali eccede la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

considerando che risulta dai dati comunicati dagli Stati membri e dagli Stati che aderiscono che, per il prodotto che figura nell'allegato II del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono, di conseguenza, essere soddisfatte nella loro integralità;

considerando che risulta dai dati comunicati dagli Stati membri e dagli Stati che aderiscono che, per i prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli altri importatori eccede la parte di contingente loro destinata; che, di conseguenza, tali domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2459/94, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato III;

considerando che risulta dai dati comunicati dagli Stati membri e dagli Stati che aderiscono che, per il prodotto che figura nell'allegato IV del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono, di conseguenza, nel limite quantitativo massimo che ogni importatore poteva richiedere conformemente al regolamento (CE) n. 2459/94, essere soddisfatte nella loro integralità;

[1] GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 262 del 12. 10. 1994, pag. 27.

considerando che, per i prodotti che figurano nell'allegato V del presente regolamento, il metodo di gestione adottato non consente di attribuire quantità economicamente giustificate; che di conseguenza non si può procedere all'attribuzione delle parti dei contingenti in questione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 169 dell'atto di adesione, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995, con riserva dell'entrata in vigore a tale data del trattato di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza della quantità o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione, specificato nell'allegato I per ciascun contingente alla media delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso degli anni 1991 e 1992.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, la quantità o il valore attribuiti sono limitati a quelli che sono stati richiesti.

Articolo 2

Per il prodotto menzionato nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte nella loro integralità dalle competenti autorità nazionali.

Articolo 3

Per i prodotti menzionati nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza della quantità o del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato III per ciascun contingente, alla quantità richiesta dagli importatori nei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2459/94.

Articolo 4

Per il prodotto che figura nell'allegato IV del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte nella loro integralità dalle competenti autorità nazionali, nei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2459/94.

Articolo 5

Per i prodotti che figurano nell'allegato V del presente regolamento, l'attribuzione dei contingenti agli importatori non tradizionali è sospesa.

Articolo 6

Le licenze d'importazione sono rilasciate dalle competenti autorità nazionali entro i dieci giorni lavorativi successivi al 1° gennaio 1995. La validità delle licenze d'importazione ha una durata di nove mesi a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione (importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice NC	Coefficiente di riduzione
Guanti	4203 29	– 52,89 %
Calzature del codice NC	ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)	– 41,56 %
	ex 6403 19 (1)	– 25,55 %
	6403 51 6403 59	– 38,61 %
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 71,62 %
	ex 6404 11 (1)	– 48,75 %
	6404 19 10	– 47,76 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 29,04 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	– 32,48 %
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.	7013	– 22,30 %
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice NC	8527 21	– 3,53 %
Giocattoli del codice NC	9503 41	– 49,707 %
	9503 49	– 50,997 %
	9503 90	– 47,946 %

(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Prodotti per i quali le domande d'importazione possono essere integralmente soddisfatte

Designazione dei prodotti	Codice NC
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice NC	8527 29

ALLEGATO III

Coefficiente di riduzione (importatori non tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice NC	Coefficiente di riduzione
Guanti	4203 29	– 62,08 %
Calzature del codice NC	ex 6402 19 (1) ex 6402 99 (1)	– 8,68 %
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 72,05 %
	ex 6404 11 (1)	– 51,34 %
	6404 19 10	– 0,58 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 14,79 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	– 25,56 %
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc.	7013	– 59,35 %
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice NC	8527 21	– 89,24 %
Giocattoli del codice NC	9503 41	– 58,40 %
	9503 49	– 79,51 %

(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO IV

Prodotti per i quali le domande possono essere soddisfatte nel limite della quantità massima predeterminata

Designazione dei prodotti	Codice NC
Giocattoli del codice NC	9503 90

ALLEGATO V

Prodotti per i quali l'attribuzione della prima frazione dei contingenti è sospesa

Designazione dei prodotti	Codice NC
Calzature del codice NC	ex 6403 19 (1) 6403 51 6403 59
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione del codice NC	8527 29

(1) Escluse calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 12 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.